

Milano, 5 novembre 2018

c.a. dott.ssa. **Marta Chicca**
Direttore Direzione Mercati Retail e Tutele dei
Consumatori di Energia (DMRT)
mercati.aeegsi@pec.energia.it

**Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente**

Prot. REISAR 35/2018

Oggetto: Osservazioni al DCO 516/2018/R/GAS avente ad oggetto “ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10 – orientamenti relativi alle modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali”.

Con riferimento al DCO in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni proposte da Italgas S.p.A.

Distinti saluti.

Nunzio Ferrulli
EVP Relazioni Istituzionali e Affari Regolatori





**OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 516/2018/R/GAS DEL 16 OTTOBRE 2018**

***"OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 4825/2016, DI
ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 89/10 – ORIENTAMENTI
RELATIVI ALLE MODALITA' DI REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE TRA
VENDITORI E CLIENTI FINALI"***

1. PREMESSA

Il presente documento, per quanto attiene specificamente alla distribuzione gas, reca le osservazioni di Italgas al DCO 516/2018/R/GAS avente ad oggetto *“ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10 – orientamenti relativi alle modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali”* del 16 ottobre 2018.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Italgas, preso atto che l'Autorità – in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2016 – nell'ambito delle condizioni di fornitura in regime di tutela nel periodo 1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012 ha rideterminato il coefficiente k al fine di rivedere la copertura dei costi riconosciuti per l'approvvigionamento della *commodity*, se da un lato non ha osservazioni in merito all'opzione di regolazione diretta dei conseguenti conguagli tra venditore e utente finale, dall'altro ritiene che l'opzione alternativa prospettata in merito all'applicazione di una componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione (c.d. *“regolazione indiretta dei pagamenti”*) presenti molteplici rilievi critici.

In primo luogo, si ritiene improprio far gravare sulla tariffa di distribuzione – e quindi sulle partite di competenza del gestore di rete – una componente aggiuntiva *“pass through”* a copertura di un onere generale esclusivamente afferente la vendita del gas. Un tale intervento potrebbe infatti costituire una distorsione tale da far intendere al cliente finale (erroneamente) che il prezzo del gas è gravato da un incremento della *“spesa per il trasporto e la gestione del contatore”*, quando le partite in gioco, in questo caso, rappresentano unicamente un recupero di oneri di competenza del venditore. In ogni caso, quand'anche dovesse essere confermato un incremento nella fatturazione della distribuzione, si ritiene imprescindibile che nell'ambito delle statistiche sui prezzi del gas pubblicate trimestralmente dall'Autorità venisse evidenziato che i costi in questione sono riconducibili unicamente alle voci relative alla *“spesa per la materia gas naturale”*.

In secondo luogo, relativamente agli impatti sui sistemi del distributore, la proposta di definire una componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione, non applicabile a utenze con consumi annui superiori a 50.000 Smc (o eventualmente a 200.000 Smc) e con

l'esclusione delle utenze titolari di *bonus* sociale gas, rappresenta un intervento tutt'altro che trascurabile, in ragione del fatto che, in tal caso, il distributore dovrebbe applicare l'incremento tariffario ad una platea di utenti finali instabile nel tempo. Peraltro, ad un certo punto il recupero degli importi oggetto della presente consultazione verrà completato, rendendo in quel momento necessario l'azzeramento (e quindi la disattivazione) della predetta componente, visto il carattere di temporaneità della soluzione proposta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che il recupero delle predette somme, qualora non potesse essere fatto dal venditore direttamente presso i clienti finali interessati, dovrebbe comunque essere effettuato facendo riferimento alla vera origine delle partite in gioco, prevedendo l'applicazione di una componente aggiuntiva direttamente nell'ambito della vendita: si ritiene, infatti, che nel caso in specie l'opzione di socializzazione dell'onere possa essere attuata direttamente in bolletta, evitando il coinvolgimento del distributore e prevedendo la regolazione del relativo gettito direttamente tra il venditore e la CSEA.

In subordine, e in ossequio a criteri di efficienza, in luogo dell'opzione di applicazione di una nuova componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione, così come ipotizzata dall'Autorità nella presente consultazione, si ritiene preferibile l'utilizzo di una componente "*pass through*" già esistente: una siffatta soluzione potrebbe essere individuata attraverso il mero aumento del valore della componente UG1 (per utenze con consumo annuo fino a 200.000 Smc) o, in alternativa, nell'attivazione di una quarta *sub-componente* della quota UG3 (a fianco delle preesistenti UG3_{UI}, UG3_{FT} e UG3_{INT}), da applicare in questo caso al medesimo perimetro di utenti finali a cui le attuali tre componenti vengono applicate, senza prevedere distinzioni relative ai consumi annui. Il distributore, relativamente agli incrementi tariffari così individuati, dovrebbe quindi poter regolare con la CSEA il gettito effettivamente incassato. In ogni caso, non si ritiene praticabile l'esclusione delle utenze titolari di *bonus* sociale dall'applicazione della tariffa: per tali fattispecie, a fronte dell'applicazione della "*pass through*", si ritiene preferibile una corrispondente revisione in aumento del controvalore del *bonus* per tutte le utenze aventi titolo.

Ogni altro diverso intervento con impatti sulla fatturazione da parte delle imprese di distribuzione, incluso quello individuato dall'Autorità, richiederebbe un'attenta valutazione relativa al livello dei costi, alla loro allocazione (in capo al distributore) rispetto ai benefici (in

capo ai venditori), alla temporaneità degli effetti e comunque in ordine a tempi di adeguamento da parte dei distributori non inferiori ai sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

3. RISPOSTE PUNTUALI AI QUESITI DELL'AUTORITA' PER I QUALI SI HANNO OSSERVAZIONI

Q6. Si condivide la proposta di introduzione di una nuova componente? Se no per quali motivi?

Q7. Si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale? Se no per quali motivi? Di quanto si ritiene debbano essere ridotti gli importi? Si forniscano elementi a supporto della risposta.

Q8. Quale delle soluzioni tra quelle prospettate si ritiene preferibile e per quali motivi?

In linea con quanto già espresso nelle considerazioni di carattere generale, si ritiene che il recupero degli importi spettanti ai venditori, se non effettuato attraverso la regolazione diretta dei pagamenti tra venditore e cliente finale, debba essere fatto in coerenza con la loro origine, prevedendo quindi l'applicazione di una componente aggiuntiva della vendita del gas, con la conseguente regolazione del gettito direttamente tra il venditore e la CSEA.

In subordine, e in ossequio a criteri di efficienza, in luogo dell'opzione di applicazione di una nuova componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione, così come ipotizzata dall'Autorità nella presente consultazione, si ritiene preferibile l'utilizzo di una componente "*pass through*" già esistente: una siffatta soluzione potrebbe essere individuata attraverso il mero aumento del valore della componente UG1 (per utenze con consumo annuo fino a 200.000 Smc) o, in alternativa, nell'attivazione di una quarta *sub-componente* della quota UG3 (a fianco delle preesistenti UG3_{UI}, UG3_{FT} e UG3_{INT}), da applicare in questo caso al medesimo perimetro di utenti finali a cui le attuali tre componenti vengono applicate, senza prevedere distinzioni

relative ai consumi annui. Il distributore, relativamente agli incrementi tariffari così individuati, dovrebbe quindi poter regolare con la CSEA il gettito effettivamente incassato. In ogni caso, non si ritiene praticabile l'esclusione delle utenze titolari di *bonus* sociale dall'applicazione della tariffa: per tali fattispecie, a fronte dell'applicazione della "*pass through*", si ritiene preferibile una corrispondente revisione in aumento del controvalore del *bonus* per tutte le utenze aventi titolo.

Ogni altro diverso intervento con impatti sulla fatturazione da parte delle imprese di distribuzione, incluso quello individuato dall'Autorità, richiederebbe un'attenta valutazione relativa al livello dei costi, alla loro allocazione (in capo al distributore) rispetto ai benefici (in capo ai venditori), alla limitazione dei suoi effetti nel tempo e comunque in ordine a tempi di adeguamento da parte dei distributori non inferiori ai sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

